

Disegno di legge regionale recante "Modifica della L.R. 9 luglio 2016, n. 21 "Riconoscimento del cane bianco italiano da custodia delle greggi patrimonio culturale della Regione Abruzzo con il nome di <cane da pecora abruzzese> o <mastino abruzzese>"

Art. 1
(Modifica al titolo della l.r. n. 21/2016)

1. Al titolo della legge regionale 9 luglio 2016, n. 21 (Riconoscimento del cane bianco italiano da custodia delle greggi patrimonio culturale della Regione Abruzzo con il nome di "cane da pecora abruzzese" o "mastino abruzzese"), le parole "con il nome di "cane da pecora abruzzese" o "mastino abruzzese"" sono sostituite dalle seguenti: "con il nome di "Cane da Pastore Abruzzese"".

Art. 2
(Modifica all'art. 1 della l.r. n. 21/2016)

1. All'articolo 1 della l.r. 21/2016, al comma 1, le parole "con il nome di "cane da pecora abruzzese" o "mastino abruzzese"" sono sostituite dalle seguenti: "con il nome di "Cane da Pastore Abruzzese"".

Art. 3
(Modifica all'art. 2 della l.r. n. 21/2016)

1. All'articolo 2 della l.r. 21/2016, il comma 2 è abrogato.

Art. 4
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Il Dirigente del Servizio
Carlo Tereo de Landerset
F.to Digitalmente

Il Direttore del Dipartimento
Germano De Sanctis
F.to Digitalmente

L'Assessore
Guido Quintino Liris
F.to Digitalmente

L'Assessore
Daniele D'Amario
F.to Digitalmente